

lore attuale dello 0,10% continuativo, ma, poichè il nuovo diritto "ma tantum" ascenderebbe all'1,31% circa, potrebbe stabilirsi - trattandosi di dipendenti dell'I.N.A. - l'applicazione della percentuale più favorevole dell'1%.

La Commissione per lo studio delle questioni economiche e finanziarie dell'I.N.A., nella seduta del 16 febbraio 1950, ha approvato i criteri sopra esposti, ravvisando l'opportunità che, per il caso di rilievi da parte dei mutuatari, circa l'applicazione del sistema delle rate "non scontate", si faccia osservare ai richiedenti che l'I.N.A. non applica diritti continuativi (s'intende, escluse le operazioni di frazionamento di mutui ipotecari) ciò che comporta un minore onere amministrativo anche per i mutuatari, i quali restano d'altra parte esonerati dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata.

Il Comitato permanente ha espresso avviso favorevole sulle proposte precisando di estendere - ove possibile - in relazione allo sviluppo delle singole pratiche - l'adozione dei nuovi criteri alle operazioni già in istruttoria, an-